



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2022
COM(2022) 680 final

2022/0333 (NLE)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

**su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di
COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 30 giugno 2020 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione¹ ("la raccomandazione"), che prevedeva la revoca graduale della restrizione dei viaggi verso l'UE imposta all'inizio della pandemia di COVID-19.

La raccomandazione stabilisce una serie di criteri per determinare i paesi terzi in provenienza dei quali dovrebbero essere consentiti i viaggi non essenziali verso gli Stati membri e altri paesi a cui si applica l'*acquis* di Schengen. I paesi terzi, le regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali ("paesi terzi e regioni") che soddisfano i criteri figurano nell'allegato I della raccomandazione. Inoltre la raccomandazione stabilisce, nell'allegato II, un elenco di necessità e funzioni essenziali che giustificano i viaggi da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

La raccomandazione è stata modificata il 2 febbraio 2021² e il 20 maggio 2021³, specialmente al fine di adeguarne i criteri all'evoluzione della situazione epidemiologica, di tenere conto dell'avvio delle campagne di vaccinazione a livello mondiale e di prevedere misure che contribuiscano a contenere la diffusione di varianti che destano preoccupazione e di varianti di interesse. Inoltre, dopo la sua adozione il Consiglio ha modificato dodici volte l'allegato I al fine di aggiungere o eliminare alcuni paesi dall'elenco dei paesi terzi e delle regioni nei confronti dei quali potrebbe essere revocata la restrizione dei viaggi non essenziali.

Il 22 febbraio 2022 la raccomandazione (UE) 2022/290⁴ è stata ulteriormente modificata per tenere conto, in particolare, dell'introduzione del certificato COVID digitale dell'UE mediante i regolamenti (UE) 2021/953⁵ e (UE) 2021/954⁶. Tale raccomandazione invitava inoltre la Commissione a riesaminare la raccomandazione al fine di sopprimere l'allegato I in

¹ Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).

² Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1).

³ Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1).

⁴ Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 79).

⁵ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale, così da passare da un approccio di valutazione dei rischi in materia di viaggi basato sul paese a uno basato sulla persona. La Commissione è stata quindi invitata a riferire al Consiglio e, se del caso, a presentare allo stesso una proposta di soppressione dell'allegato I della raccomandazione.

L'elenco dei paesi terzi e delle regioni esentati da restrizioni sulla base di criteri oggettivi (allegato I) è stato un mezzo utile e proporzionato per mantenere aperte le frontiere esterne ai viaggiatori sia non essenziali che essenziali nel giugno 2020 e successivamente, quando la produzione di vaccini non era ancora in linea con la domanda mondiale, ma adesso non lo è più. Da allora, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno autorizzato un numero crescente di vaccini contro la COVID-19 che sono stati prodotti e quindi somministrati nell'UE e nel resto del mondo. Per questo motivo la Commissione propone nuovamente di eliminare l'allegato I dalla raccomandazione.

Ad oggi, la copertura del ciclo di vaccinazione primario contro la COVID-19 nella popolazione totale dell'UE/SEE ha raggiunto il 72,7 % il 6 ottobre 2022 ed è stazionaria dall'aprile 2022. La prima dose di richiamo/supplementare è stata somministrata al 53,9 % della popolazione totale.

Le campagne di vaccinazione hanno registrato progressi costanti in tutto il mondo. Al 7 ottobre 2022, il tasso totale di vaccinazione della popolazione mondiale era del 61,8 %⁷ per l'intero ciclo di vaccinazione primario. Questa cifra, tuttavia, sottintende notevoli disparità tra paesi e regioni in quanto la copertura è molto inferiore in quelli in via di sviluppo, ed è anch'essa stazionaria dall'aprile 2022.

Il 1° settembre 2022 l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato due vaccini bivalenti a mRNA contro la sottovariante Omicron BA.1 oltre che contro il ceppo originale di SARS-CoV-2, sviluppati da Pfizer/BioNTech e Moderna, e il 12 settembre 2022 ha approvato un ulteriore vaccino bivalente a mRNA, sviluppato da Pfizer/BioNTech, per le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 oltre che per il virus originale. Una seconda categoria di vaccini a base proteica, attesa in autunno o in inverno, integrerà ulteriormente l'ampio portafoglio di vaccini dell'UE.

Inoltre le decisioni di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, nonché ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'UE, devono essere considerati equivalenti ai certificati rilasciati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2021/953 relativo al certificato COVID digitale dell'UE ("decisioni di equivalenza")⁸ agevolano ulteriormente la possibilità di riprendere i viaggi verso l'UE istituendo un quadro per il riconoscimento dei certificati di test, di vaccinazione e di guarigione di paesi terzi.

Anche se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati nell'UE/SEE potrebbe continuare a oscillare nel tempo, dobbiamo prendere in esame indici di gravità come il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva che, pur continuando anch'essi a oscillare, per il momento restano sotto controllo. L'ondata estiva del 2022 dimostra quanto l'elevata circolazione del virus, a seguito dell'emergere di una nuova

⁷ [WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard | WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data](#)

⁸ https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en

variante che desta preoccupazione, non comporti necessariamente una pressione sostanziale sui sistemi sanitari nazionali: è quindi importante valutare con prudenza l'opportunità di introdurre restrizioni dei viaggi in base al numero di casi o alla presenza di una nuova variante.

Il 15 settembre 2022, nel quadro dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, la presidenza ha invitato gli Stati membri a condividere le loro opinioni sull'approccio coordinato alla revoca delle restrizioni alle frontiere esterne previsto dalla raccomandazione. Tutti gli Stati che partecipano allo spazio senza controlli alle frontiere interne ("spazio Schengen"), compresi Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda, hanno dichiarato che non applicavano al momento restrizioni (o erano in procinto di eliminarle) e non intendevano reintrodurle, a meno che non sorgesse una preoccupazione specifica legata all'emergere di una nuova variante che desta preoccupazione o di una variante di interesse. Tutti gli Stati che sono intervenuti si sono dichiarati a favore della soppressione dell'allegato I della raccomandazione e della revoca delle restrizioni dei viaggi.

Alla luce di quanto precede, e se la situazione epidemiologica rimane stabile, compresa la circolazione di varianti note di SARS-CoV-2, la Commissione ritiene che le restrizioni dei viaggi verso l'Unione debbano essere revocate. Tuttavia, in linea con la netta maggioranza degli Stati partecipanti, la Commissione ritiene opportuno mantenere il cosiddetto freno di emergenza previsto nella raccomandazione. Al tempo stesso, l'esperienza ha dimostrato la necessità di applicare un approccio comune nel togliere il freno di emergenza, per evitare restrizioni lunghe, sproporzionate e inutili dei viaggi internazionali.

Infine, nonostante l'evoluzione positiva esaminata sopra, il virus SARS-CoV-2 rimane attivo e continua a circolare a livello mondiale e la pandemia non è terminata. Non si possono escludere nuove ondate di infezioni che potrebbero causare un peggioramento della situazione epidemiologica, anche a seguito della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione o di una nuova variante di interesse. Come riferito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) il 7 ottobre 2022, il quadro epidemiologico sembra indicare un aumento della trasmissione nella maggior parte degli Stati membri, senza tuttavia indicare cambiamenti nella distribuzione delle varianti in circolazione⁹. In tal caso, gli Stati membri e i paesi associati Schengen dovrebbero essere pronti a reintrodurre in modo coordinato tutte le restrizioni o alcune di esse.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta di raccomandazione serve ad attuare le disposizioni vigenti nel settore normativo, segnatamente a eseguire verifiche sulle persone e a monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione è in linea con le altre normative dell'Unione, comprese quelle riguardanti le relazioni esterne e la salute pubblica.

⁹ <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews>

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Garantire il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri è uno sforzo comune e una responsabilità condivisa che richiede un approccio coerente e coordinato nella gestione delle frontiere esterne dell'UE, in particolare per quanto riguarda le restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'UE. L'obiettivo di garantire un approccio coordinato non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta tiene conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili. L'attuazione della proposta di raccomandazione del Consiglio resta di competenza delle autorità degli Stati membri. L'atto proposto mira a ridurre gli oneri amministrativi raccomandando l'allentamento delle restrizioni dei viaggi in vigore e sopprimendo l'approccio basato sul paese rispecchiato dall'allegato I della raccomandazione. La proposta è pertanto idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario e proporzionato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è destinata a sostituire la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio e richiede pertanto un'altra raccomandazione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta tiene conto delle discussioni tenutesi con gli Stati membri fin dall'attuazione delle prime restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, ma la proposta tiene conto della situazione epidemiologica in evoluzione e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili.

- **Assunzione e uso di perizie**

La presente proposta si basa sulle competenze scientifiche incrementali relative al virus SARS-CoV-2, al suo modo di diffondersi, alle sue variazioni genetiche che producono ceppi più contagiosi o cagionano esiti più gravi (varianti di interesse e varianti che destano preoccupazione), nonché all'efficacia della vaccinazione, ai risultati preliminari delle sperimentazioni cliniche di farmaci per la COVID-19 e all'efficacia degli interventi non farmaceutici nel contenere la diffusione del virus. Le prove scientifiche utilizzate sono principalmente quelle prodotte dall'ECDC e dall'OMS.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione¹.
- (2) Da allora, la crescente copertura vaccinale a livello mondiale, con vaccini che offrono elevati livelli di protezione contro la malattia severa e il decesso, e la circolazione dei ceppi Omicron BA.4 e BA.5, dominanti in tutto il mondo dal luglio 2022, che tendono a cagionare esiti meno gravi rispetto alle precedenti varianti Delta, hanno migliorato notevolmente la situazione epidemiologica.
- (3) Risulta pertanto opportuno, in considerazione della situazione epidemiologica attuale e prevista, raccomandare l'eliminazione delle restrizioni dei viaggi verso l'Unione. Tutti gli Stati membri e i paesi cui si applica l'*acquis* di Schengen hanno già abrogato tali restrizioni nel corso dell'estate.
- (4) La raccomandazione (UE) 2020/912 ha introdotto tra l'altro, nell'allegato I, un elenco di paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali ("paesi terzi o regioni") che soddisfano i criteri epidemiologici stabiliti in tale raccomandazione e nei confronti dei quali potrebbe essere revocata la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione. Con l'allentamento delle restrizioni tale elenco non è più necessario e dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (5) Tuttavia il virus SARS-CoV-2 è ancora in circolazione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere pronti ad agire in modo coordinato e proporzionato qualora la situazione epidemiologica peggiori in modo significativo, anche a causa dell'emergere di una nuova variante che desta preoccupazione o di una nuova variante di interesse.
- (6) In particolare, qualora la situazione epidemiologica in uno dei paesi terzi o regioni peggiori in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, limitare i viaggi non essenziali, tranne per le persone che sono state vaccinate o sono guarite o sono state sottoposte a test mediante test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) con esito negativo nelle 72 ore precedenti la partenza. Ciò non dovrebbe impedire agli

¹ Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ([GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1](#)).

Stati membri di adottare misure supplementari all'arrivo, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento o quarantena.

- (7) Ogniqualvolta uno Stato membro introduce restrizioni connesse alla COVID-19 conformemente alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio², è opportuno che gli Stati membri si coordinino, nell'ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), al fine di stabilire se debbano essere introdotte restrizioni analoghe per i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri.
- (8) In tale contesto, il certificato COVID digitale dell'UE istituito dai regolamenti (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ dovrebbe rimanere il punto di riferimento per dimostrare la vaccinazione, la guarigione e i test. Ciò dovrebbe riguardare anche i certificati rilasciati da paesi terzi oggetto di una decisione di esecuzione adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) Inoltre, qualora in uno dei paesi terzi o regioni emerga una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di adottare, in modo coordinato, misure urgenti, limitate nel tempo e flessibili al fine di ritardare l'ingresso di tale variante e prepararsi ad essa.
- (10) La presente raccomandazione dovrebbe prevedere le necessarie esenzioni dalle restrizioni dei viaggi dai paesi terzi verso gli Stati membri. Le persone che viaggiano per necessità o funzioni essenziali dovrebbero essere autorizzate a recarsi negli Stati membri e in altri paesi cui si applica l'*acquis* di Schengen anche quando si attiva il freno di emergenza. A tale scopo è opportuno adattare l'elenco dei viaggiatori essenziali per limitarlo alle persone che devono essere in grado di viaggiare anche in tali situazioni.
- (11) Analogamente, i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione dovrebbero poter ritornare sempre nel loro Stato membro di cittadinanza o di residenza, ma potrebbero essere soggetti a misure al loro arrivo. I minori di età inferiore a 12 anni non dovrebbero essere tenuti a possedere una prova della vaccinazione, della guarigione o del test.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca

² Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

³ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1](#)).

⁴ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ([GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24](#)).

dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

- (13) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵; la presente raccomandazione non interessa quindi l'Irlanda.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁷.
- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁸, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁹.
- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁰, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹¹.
- (17) Nell'interesse del corretto funzionamento dello spazio Schengen, tutti gli Stati membri dovrebbero decidere in modo coordinato in merito all'eventuale reintroduzione di restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'Unione,

⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁰ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹¹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Revoca delle restrizioni dei viaggi

- (1) A decorrere dal [data] tutte le restrizioni connesse alla COVID-19 per i viaggiatori diretti nell'Unione dovrebbero essere revocate.

Obblighi relativi ai viaggi in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica

- (2) Ove necessario per far fronte a un grave peggioramento della situazione epidemiologica negli Stati membri o nei paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se del caso, in modo coordinato in sede di Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, di reintrodurre obblighi adeguati cui sottoporre i viaggiatori **prima della partenza**. Tali obblighi potrebbero essere uno dei seguenti, o una loro combinazione:
 - (a) avere ricevuto, al più tardi 14 giorni prima dell'ingresso nell'Unione, l'ultima dose raccomandata di un ciclo di vaccinazione primario di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS; se il viaggiatore ha un'età pari o superiore a 18 anni, avere ricevuto da non più di 270 giorni la dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario o avere ricevuto, dopo tale periodo di 270 giorni, una dose addizionale dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario;
 - (b) essere guarito dalla COVID-19 nei 180 giorni precedenti il viaggio negli Stati membri;
 - (c) essere risultato negativo a un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) effettuato non più di 72 ore prima della partenza verso gli Stati membri.
- (3) Per determinare se, ai fini del punto 2, una situazione debba essere considerata in grave peggioramento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva.
- (4) Inoltre, se uno o più Stati membri reintroducono restrizioni in base alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio¹³ per quanto riguarda i viaggi all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero discutere, in stretta cooperazione con la Commissione e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del

¹² Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

¹³ Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475.

Consiglio¹⁴, se ai sensi della presente raccomandazione debbano essere introdotte restrizioni analoghe per quanto riguarda i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri.

- (5) Qualora siano state reintrodotte restrizioni in conformità dei punti 2 o 4, i viaggiatori dovrebbero essere in possesso di uno o più dei seguenti documenti:
- (a) una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;
 - (b) una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS ma che non figuri nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;
 - (c) una prova valida della guarigione;
 - (d) una prova valida di un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) con risultato negativo.
- (6) A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui al punto 5, lettere a), b) o c), i minori di età superiore a 12 anni e inferiore a 18 anni dovrebbero essere autorizzati a recarsi in uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza.
- (7) I minori di età inferiore a 12 anni che viaggiano con una persona di età pari o superiore a 18 anni e che soddisfano i requisiti di cui al punto 5, lettere a), b) o c), non dovrebbero essere soggetti a requisiti supplementari prima della partenza.
- (8) Gli Stati membri potrebbero inoltre applicare misure supplementari **all'arrivo** in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento e quarantena.
- (9) Tuttavia:
- (a) i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato¹⁵ non dovrebbero essere soggetti a misure all'arrivo che ostacolano lo scopo stesso del viaggio;
 - (b) per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare in uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido con risultato negativo all'arrivo;
 - (c) il personale di volo dovrebbe essere esentato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore.
- (10) Qualora impongano misure supplementari all'arrivo, come indicato al punto 8, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei viaggiatori informazioni adeguate facilmente accessibili.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁵ Cfr. anche gli orientamenti della Commissione del 28 ottobre 2020 (COM (2020) 686 final del 28.10.2020).

Prove della vaccinazione, della guarigione e dei test

- (11) Oltre ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero accettare prove della vaccinazione, della guarigione o dei test in relazione alla COVID-19 contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (12) Qualora non sia stato adottato un atto di esecuzione di questo tipo, relativamente ai punti 5 e 6 gli Stati membri potrebbero decidere di accettare, ai fini della presente raccomandazione e conformemente al diritto nazionale, una prova di vaccinazione, guarigione o test rilasciata da un paese terzo, tenuto conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del documento e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.

Contrasto delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse e meccanismo del freno di emergenza

- (13) Qualora in uno dei paesi terzi o regioni sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure urgenti ("freno di emergenza") per contenerne la diffusione nell'Unione. In via eccezionale, gli Stati membri potrebbero istituire nell'ambito delle strutture del Consiglio una restrizione urgente, comune e temporanea di tutti i viaggi verso i loro territori per i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato in tale paese terzo o regione in qualsiasi momento nei 14 giorni precedenti la partenza verso gli Stati membri. La procedura dovrebbe applicarsi anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente in modo tale da suggerire la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o di una nuova variante di interesse.
- (14) Gli Stati membri, nell'ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare periodicamente la situazione in modo coordinato.
- (15) Tali restrizioni dovrebbero scadere dopo 10 giorni di calendario, a meno che gli Stati membri non decidano in via eccezionale, secondo la procedura di cui ai punti 13 e 14, di prorogarle per un ulteriore periodo massimo di 10 giorni di calendario.
- (16) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente una mappa che presenti la situazione delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse nei paesi terzi.

Esenzioni dalle restrizioni temporanee dei viaggi

- (17) I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato non dovrebbero essere soggetti alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12.
- (18) Le seguenti categorie di persone potrebbero essere soggette alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12, ma dovrebbero mantenere la possibilità di ritornare nell'Unione:
 - (a) i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro,

beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari¹⁶;

- (b) i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio¹⁷ e le persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

Qualora non siano in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido, tali persone potrebbero essere soggette, all'arrivo, alle misure supplementari di cui al punto 8.

- (19) Le misure supplementari che potrebbero essere applicate all'arrivo di cui al punto 8 dovrebbero continuare ad applicarsi ai viaggiatori esentati dalle restrizioni conformemente ai punti 17 e 18.

Disposizioni finali

- (20) Ai fini della presente raccomandazione, le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 18, lettera b).
- (21) La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912. Essa dovrebbe applicarsi a decorrere dal [data].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁶ Quali definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹⁷ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).